AC 3614

RIFORMULAZIONI NON ONEROSE

Riformulazione

2.52
2.53
2.54
2.55
2.56
2.57
2.58
2.59

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-*bis*. Ai fini della fruizione dei crediti di imposta indicati dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con lo stesso venditore di cui si sia avvalsa nel primo trimestre dell'anno 2019, il fornitore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti, su loro richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre 2022. L'Autorità di regolazione dell'energia reti ed ambiente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
3-*Ter*. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis"

Riformulazione

6.15

Al comma 1, lettera a)*, dopo il numero 1) inserire il seguente:*
1-*bis*) al comma 8, lettera *c-ter)*, dopo le parole: «esclusivamente per gli impianti fotovoltaici» sono aggiunte le seguenti: «e per gli impianti di produzione di biometano».

Riformulazione

6.51

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo le parole: «derivazione idroelettrica», aggiungere le seguenti: «e di coltivazione per risorse geotermiche.».

2-*ter*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica istituisce un tavolo paritetico con regioni ed enti locali interessati al fine di aggiornare la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.

2-*quater*. I titolari di concessioni di impianti di fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, sono tenuti dal 1° gennaio 2023 a corrispondere annualmente 0,05 centesimi di euro per ogni kWt di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione; tali risorse sono finalizzate alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni.

2-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate e sentiti gli enti comunali coinvolti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione, ripartizione e utilizzo delle risorse di cui al comma 2-*quater*.

2-*sexsies*. Le norme di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *f)*, della legge 23 agosto 2004, n. 239, non si applicano agli impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche.

Riformulazione

6.63
6.64

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-*bis*. Al fine di semplificare e mitigare l'emergenza energetica, per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono realizzabili, con le medesime modalità previste al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 kWp ubicati all'interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche e/o termali, purché ubicate fuori dai centri storici, finalizzati ad utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni di dette strutture.

Riformulazione

7.9

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole "cave o lotti" sono inserite le seguenti: "o porzioni";

3-ter. All'articolo 20, comma 8, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole "cave e miniere" sono inserite le seguenti: "o le porzioni di queste non suscettibili di ulteriore sfruttamento,".

3-quater. All'articolo 9-ter, comma 1, della legge 27 aprile 2022, n. 34, al primo periodo dopo le parole: "cave dismesse", sono inserite le seguenti: "o in esercizio".

Riformulazione

14.071

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Unità di Missione PNRR presso le Pubbliche Amministrazioni)

1.Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

Riformulazione

15.09

22.025

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
*Art. 15-*bis. *(Disposizioni urgenti in materia di liquidità)*

1. Al fine di consentire a imprese, professionisti e altri contribuenti di sopperire a esigenze di liquidità anche temporanee all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole: «difficoltà, concede» sono aggiunte le seguenti: «per ciascuna richiesta»;

2) il secondo periodo, è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, ricomprese in ciascuna richiesta, sono di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà»;

b) al comma 3:

1) all'alinea, le parole: «cinque rate» sono sostituite dalle seguenti: «otto rate»;

2) la lettera c), è sostituita dalla seguente:

«c) il carico non può essere nuovamente rateizzato»;

*3) dopo il comma 3-*bis, *è inserito il seguente: "3-*ter. *La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza".*

2. Fermo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di cui al comma 2, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, al nuovo piano di dilazione si applicano le disposizioni del comma 1".

Riformulazione

12.07

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis.*

(Misure per l'incremento della produzione nazionale di gas naturale)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a*)* al comma 2, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Si applica altresì alle concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore ad una soglia di 150 milioni di metri cubi. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, così come successivamente modificato, è consentita la coltivazione di queste ultime concessioni per la durata di vita utile del giacimento a condizione che i titolari aderiscano effettivamente alle procedure di cui al comma 1 e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti di subsidenza da condurre sotto il controllo del Ministero della transizione ecologica.»;

Riformulazione

30.018

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-*bis*.

(Semplificazioni in materia di telecomunicazioni)

1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del presente decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica.»;

2) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36», sono inserite le seguenti: «ove previsto,»;

a*)* all'articolo 47, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).»;

b*)* all'articolo 51, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dei beni immobili», sono inserite le seguenti: «o di diritti reali sugli stessi» e le parole: «può esperirsi», sono sostituite dalle seguenti: «l'operatore può esperire»;

c*)* all'articolo 55, comma 4, dopo le parole: «emana il decreto d'imposizione della servitù», sono inserite le seguenti: «entro quindici giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica».

Riformulazione

39.3
39.4
39.5
39.6
39.7
39.9
39.15
39.16
39.17
39.18
39.25

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis.* Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in ultimo prorogati dall'articolo 7, comma 3-*ter*, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono prorogati fino alla data del 30 novembre 2022. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Riformulazione

43.13

Il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: *"Il fondo di cui al primo periodo è ripartito entro il 31 luglio 2022 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2021 definitivamente approvato inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata «BDAP», di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro la data del 20 luglio 2022, a pena di esclusione in caso di mancato invio. Per gli enti di cui al primo periodo in dissesto finanziario, in assenza di rendiconto approvato, si fa riferimento al disavanzo di amministrazione 2021 come risultante dal preconsuntivo inviato alla BDAP entro il 20 luglio 2022."*.

Riformulazione

51.25
51.27

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis.* Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: la lettera *a)* del comma 4 dell'articolo 1047 è sostituita dalla seguente:

«*a)* presidente: non inferiore a generale di divisione».

Riformulazione

54.3
54.4
54.5
54.5
54.8

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b, dopo le parole "a 108 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a otto assi." inserire il seguente periodo: "Entro i suddetti limiti di massa complessiva, il trasporto può essere effettuato con autoveicoli o complessi di autoveicoli isolati aventi un numero di assi superiore a quello indicato." e, dopo le parole "Nel caso di trasporto eccezionale per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi" inserire le seguenti: "o più";
b) al comma 10-bis:
1) alla lettera b), dopo le parole "complessi di veicoli a otto" sono inserite le seguenti: "o più";
2) dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) la disciplina transitoria da applicare, nelle more dell'effettuazione delle verifiche di cui alla lettera a) ovvero alla lettera b), ivi comprese le eventuali misure, anche di natura organizzativa o gestionale, di mitigazione del rischio applicabili, comunque, non oltre la data del 30 settembre 2023.".

Riformulazione

58.1

dopo il comma 1, inserire il seguente:

1.bis Al fine di finanziare interventi di cooperazione multilaterale/bilaterale di cui all'articolo 23 del D.Lgs. n. 47 del 2020, è autorizzata la spesa di € 29.805.256 per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti presso il conto corrente di Tesoreria n. 29814, intestato a CDP Gestione Separata relativo al Fondo per la cooperazione bilaterale, di cui alla Convenzione per la gestione, erogazione e monitoraggio delle risorse finanziarie del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare destinate alla cooperazione internazionale, sottoscritta con CDP in data 15 luglio 2016, in esecuzione del Decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 maggio 2016, n. 0005041/SVI, modificato con decreto direttoriale 15 luglio 2016, n. 0007026/SVI."